

**COMUNICATI
DI AUTORITÀ REGIONALI
COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE
NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA**

ORDINANZA 10 aprile 2003, n. 2247

Autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 22/97, alla prosecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti in discariche già in esercizio.

Il Commissario delegato
per l'emergenza ambientale nel territorio della
Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1997, con oggetto: «Dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani»;

VISTA l'Ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del 25 ottobre 1997, con oggetto: «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria»;

VISTA l'Ordinanza n. 2707 in data 7 novembre 1997 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, con oggetto: «Integrazioni all'ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997», con cui si dispone che il Presidente della Giunta regionale, nominato Commissario delegato «si avvale quale Vicario dell'Assessore Regionale all'Ambiente»;

VISTA l'Ordinanza n. 2856 in data 1 ottobre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 236 del 9/10/1998, con oggetto: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Calabria»;

VISTA l'ordinanza n. 2881 in data 30 novembre 1998 del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/1998 con oggetto: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Calabria»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/1998 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 7 dell'11/1/1999 con oggetto «Proroga (31 dicembre 1999) di stati di emergenza nella Regione Calabria in ordine a situazioni di crisi socio economico ambientale determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, pericolosi e nel sistema di

inquinamento e depurazione delle acque nonché per le situazioni di emergenza idrica e per altre calamità naturali conseguenti ad alluvioni e dissesti idrogeologici»;

VISTA l'ordinanza n. 2984 in data 31 maggio 1999 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno 1999, con oggetto: «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque nella Regione Calabria»;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1999 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 2 del 4 gennaio 2000 lo stato di emergenza ambientale dichiarato nel territorio della Regione Calabria nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 giugno 2001;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000, serie generale, lo stato di emergenza ambientale dichiarato nel territorio della Regione Calabria (fino al 30 giugno 2000) [e delle Regioni Puglia e Sicilia] nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2001;

VISTA l'Ordinanza n. 3149 del 1° ottobre 2001 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, con oggetto: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Calabria»;

VISTA l'Ordinanza n. 3185 in data 22 marzo 2002 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2002, con oggetto: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione Calabria»;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2002 – serie generale, è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria per lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, fino al 31 dicembre 2003;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, con le modifiche ad esso apportate dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98, ed in particolare l'art. 5, comma 6, che prevede che a partire dal 1° gennaio 2000 sia consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche

norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 dell'Allegato B dal medesimo D.Lgs., nonché «per i casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia»;

CONSIDERATO che il citato termine del 1° gennaio 2000 è stato prorogato sino all'adozione di specifiche norme tecniche e regolamentari in materia e comunque non oltre il 22 agosto 2002;

ATTESO che l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza ambientale nella Regione Calabria, per il conseguimento della riduzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica, con il Piano Regionale per l'Emergenza e, successivamente, con il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, ha definito due sistemi integrati di gestione denominati rispettivamente «Calabria Nord» e «Calabria Sud» che prevedono il ricorso allo smaltimento in discarica solamente per la frazione residuale di rifiuti derivante da impianti di trattamento e non più recuperabile;

CONSIDERATO, inoltre, che la realizzazione del complesso sistema impiantistico e la messa a regime della struttura di raccolta e trattamento dei rifiuti è in via di attuazione con tempi di ultimazione diversificati per i vari impianti;

PRESO ATTO che il termine del 22 febbraio 2003 fissato con Ordinanza n. 1990 del 22 agosto 2002 non troverà la realizzazione di detta impiantistica;

RITENUTO necessario continuare lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ancora sottoposti a trattamento in quanto il divieto di smaltimento creerebbe sul territorio regionale un aggravamento della situazione d'emergenza con sicure ripercussioni di carattere igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente e del territorio nonché un ostacolo al superamento della stessa;

VISTO l'art. 5, comma 2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2696 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 1997 – serie generale – il quale dispone che «il Commissario delegato attua le disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, con facoltà di derogare riguardo la competenza, i tempi e le modalità procedurali nei limiti necessari all'espletamento delle funzioni e dei poteri dell'Ordinanza»;

VISTA l'intesa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per la prosecuzione delle attività di smaltimento in discarica dei rifiuti con le modalità già in essere, espressa con nota prot. GAB/2003/2091/B01 del 25 febbraio 2003;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento;

Il Sub-Commissario: Avv. Italo Reale;

DISPONE

1. di decretare la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti in discarica, secondo quanto previsto nei singoli provvedimenti autorizzativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 22/97, come prorogato dal D.L. n. 186/2001 fino all'entrata in esercizio dei sistemi integrati di smaltimento denominati «Calabria Nord» e «Calabria Sud» e comunque fino al 31 dicembre 2003 eventualmente rinnovabile;

2. di dare comunicazione del presente atto alle Prefetture e alle Amministrazioni provinciali della Regione Calabria;

3. di pubblicare la presente Ordinanza sul BUR Calabria.

Il Resp. Unico del Proc.
Dott. Ing. Giovan B. Papello

Il Comm. Delegato
On. G. Chiaravalloti